RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 118

Sostituzione dell'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267

L'articolo 128 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e' sostituito dal seguente: "Art. 128 (Approvazione del concordato). - Il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato e' approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nelle classi medesime. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di una sentenza emessa successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.".

Versione in vigore dal 17 luglio 2006, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali
Estremi	Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Capo	IX — Modifiche al titolo II, capo VIII del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-5-2006/art-118-sostituzione-dell-articolo-128-del-regio-decreto-16-marzo-1942-n-267

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it